

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art.82, comma 5, del D.Lgs 117/2017

N. 154.574 di Repertorio li, 14.11.2022.

N. 54.513 di Raccolta

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventidue, questo giorno di lunedì quattordici del mese di novembre, alle ore 20.15 (venti e quindici).

In Pieve del Grappa, Località Crespano del Grappa, presso la Sala Consigliare del Palazzo Reale sito in Piazza San Marco.

Avanti a me dottor FRANCESCO IMPARATO, Notaio residente in Asolo, ed iscritto nel Collegio del Distretto Notarile di Treviso, è presente il signor:

- **PANDOLFO DAVIDE**, nato ad Asolo il giorno 12 marzo 1976, codice fiscale PND DVD 76C12 A471L, residente a Maser in Via Giardino n.4.

Detto comparente, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo mi richiede di ricevere il verbale dell'assemblea straordinaria dell'Associazione **"PEDEMONTANA EMERGENZA - ONLUS"** con sede in Pieve del Grappa, Località Crespano del Grappa, Via IV Novembre n.30, codice fiscale 05243890265, iscritta inizialmente in data 26 giugno 2000 nel Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato della Regione Veneto al n. TV 0427 (L.R. 30.08.1993 n.40 art.4); in data 26.09.2018 con decreto nr.33 del Direttore della Unità Organizzativa Dipendenze, Terzo Settore, Nuove Marginalità e Inclusione Sociale - allegato B pag.6 - è stata confermata l'iscrizione fino al 26 giugno 2021 e ora iscritta al Registro Regionale delle Persone Giuridiche di Diritto Privato al n.1010, ai sensi degli artt.1 e 7 del D.P.R. N.361 del 200 e dell'art.14 del D.P.R. 616/1977, convocata in questo giorno, luogo ed ora, per discutere sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. - Discussione e approvazione delle modifiche statutarie, in parte richieste da Regione Veneto a mezzo PEC del 23/09/2022, al fine di adeguare lo statuto stesso alle norme di legge vigenti. Le modifiche sono evidenziate in giallo nella bozza di statuto affissa per visione presso la bacheca della sede operativa di via Montegrappa, 17 a Pieve del Grappa (cucina volontari);

2. - Varie ed eventuali.

A norma dell'art.11) dello Statuto Sociale, assume la Presidenza dell'assemblea esso comparente signor PANDOLFO DAVIDE, Presidente, il quale mi richiede di redigere il verbale della riunione.

Detto comparente constata e dà atto:

- che l'assemblea è stata convocata mediante affissione nella sede dell'Associazione dell'avviso di convocazione in data 28 ottobre 2022 da oltre 15 (quindici) giorni;

- che sono presenti, in proprio e per delega, 70 (settanta)

Registrato con modello unico presso l'Agenzia delle Entrate di Treviso il 15/11/2022 al n. 36938 serie 1T liquidate € 200,00

soci su un totale di 104 (centoquattro) soci aventi diritto come risulta dal foglio presenze che si allega al presente atto sub **"A"**;

- che il Consiglio Direttivo è presente nelle persone di esso comparente signor PANDOLFO DAVIDE, Presidente, VARDANEGA PAOLO, Vice Presidente, ed i signori ANDOLFATO DOMENICO, DISSEGNA ALEX, FERRARI CLAUDIA, FORNARO MARILENA, NARDI MIRCO, Consiglieri;

- che l'Organo di Controllo è presente nella persona del signor MASTRAPASQUA dott.LEONARDO;

- che nessuno dei presenti si dichiara insufficientemente informato sulla materia posta all'ordine del giorno;

- che pertanto l'assemblea è validamente costituita, essendo rispettato il quorum costitutivo previsto dallo Statuto, ed atta a deliberare sull'argomento posto all'ordine del giorno.

Relativamente al punto posto all'ordine del giorno, il Presidente fa presente che è necessario provvedere ad alcune modifiche statutarie, in parte richieste dalla Regione Veneto a mezzo comunicazione via PEC del 23/09/2022 N.439399 di Protocollo al fine della trasmigrazione dell'Ente al Registro Unico al Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) ai sensi del D.Lgs.117/2017 ed, in parte, per volontà dell'Ente, al fine di adeguare lo statuto stesso alle norme di legge vigenti, e precisamente la Regione Veneto ha richiesto la modifica dell'art.15) eliminando la possibilità di cooptazione di alcuni amministratori in caso di cessazione dalla loro carica di alcuni Consiglieri, mentre per volontà dell'Ente il Presidente propone la modifica dell'art.1) relativamente al trasferimento della sede legale, dell'art.14) relativamente al quorum costitutivo e deliberativo per lo scioglimento dell'Associazione e dell'art.17) per una semplice precisazione terminologica.

Dopo breve discussione, l'Assemblea, a seguito di alzata di mano, all'unanimità, secondo l'accertamento fattone dal Presidente,

DELIBERA

1) - di modificare l'art.1) relativamente al trasferimento della sede legale;

2) - di modificare l'art.14) relativamente al quorum costitutivo e deliberativo per lo scioglimento dell'Associazione;

3) - di modificare l'art.15) dello Statuto eliminando la possibilità di cooptazione di alcuni amministratori in caso di cessazione dalla loro carica di alcuni Consiglieri e prevedendo invece l'elezione alla loro sostituzione da parte dell'Assemblea;

4) - di modificare l'art.17) dello Statuto relativo all'Organo di Controllo per una semplice precisazione terminologica per cui verrà sostituito da *"Ha facoltà di partecipare alle riunioni dell'Organo di Amministrazione senza diritto di voto"* a *"Partecipa alle riunioni dell'Organo di Amministrazione senza diritto di voto"*;

5) - di autorizzare il Presidente ad apportare eventualmente modifiche allo Statuto richieste in sede di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore - RUNTS - senza necessità di convocare ulteriormente l'Assemblea.

A seguito di quanto sopra l'assemblea all'unanimità delibera di modificare gli artt.1), 14), 15) e 17) dello Statuto, che nella nuova stesura risultano così formulati:

"ART.1 (Denominazione e sede)

E' costituito, nel rispetto degli artt.14 e seguenti del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato: "PEDEMONTANA EMERGENZA - ODV" che assume la forma giuridica di associazione, riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'organizzazione ha sede legale in via IV Novembre n.30 nel comune di Pieve del Grappa -TV -. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART.14 (Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno due terzi degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il quorum costitutivo e deliberativo per lo scioglimento, la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio deve essere di almeno tre quarti degli associati.

ART.15 (Organo di amministrazione o Consiglio Direttivo)

L'Organo di amministrazione governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'Organo di amministrazione è formato da un numero dispari di 7 (sette) membri eletti dall'assemblea tra gli associati. Durano 3 (tre) anni e possono ricoprire l'incarico per, al massimo, due mandati consecutivi.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

In caso di cessazione di singoli Consiglieri, l'Assemblea procederà mediante elezione alla sostituzione per il tempo rimanente, ferma restando la durata in carica del Consiglio; l'Assemblea, in tal caso, dovrà essere convocata entro 30 (trenta) giorni dalla data della riunione del Consiglio direttivo in cui si è preso atto della cessazione.

Alla scadenza naturale o nel caso in cui venga meno oltre la metà dei membri, l'Assemblea deve provvedere alla nomina del nuovo Organo di amministrazione entro il termine massimo di 3 (tre) mesi. I componenti che, senza giustificato motivo, non intervengano per tre sedute consecutive alle riunioni, sono considerati decaduti.

Nella sua prima riunione dopo l'assemblea che lo ha eletto,

nomina al suo interno

- Presidente
- Vicepresidente
- Segretario

E' possibile la partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, di persone anche non associate, che abbiano delle competenze specifiche e la cui presenza sia di volta in volta ritenuta necessaria per supportare l'attività dell'organo di amministrazione.

L'Organo di amministrazione è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell'Associazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea.

In particolare:

- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- redige i programmi delle attività sociali previste dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
- delibera sulle domande di nuove adesioni;
- pronuncia la decadenza del consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive;
- provvede alla stesura del bilancio preventivo, del bilancio consuntivo e del bilancio sociale (se necessario) e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea;
- determina le quote associative e stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione;
- può predisporre un regolamento per disciplinare ed organizzare l'attività dell'Associazione, che dovrà essere sottoposto all'Assemblea per l'approvazione;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS..

L'Organo di amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente o dal Vicepresidente quando lo stesso ne ravvisi la necessità o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

E' validamente costituito con la presenza della maggioranza dei propri componenti. Delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri. In seno all'Organo di amministrazione non è ammessa delega.

Di ogni seduta dell'Organo di amministrazione deve essere redatto apposito verbale dal Segretario che lo deve firmare unitamente al Presidente; i verbali sono riportati nell'apposito libro-verbali.

L'Organo di amministrazione è convocato tramite e-mail o whatsapp almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per la riunione. La convocazione contiene giorno, orario e ordine del giorno della riunione.

Il Segretario coadiuva il Presidente, tiene il Libro soci, re-

dige e conserva i verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non saranno opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART.17 (Organo di controllo e di Revisione)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017. Dura in carica tre anni.

Partecipa alle riunioni dell'Organo di Amministrazione senza diritto di voto.

L'organo di controllo:

- Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- Attesta che il bilancio sociale, qualora redatto, lo sia in conformità alle linee guida di cui al Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali come previsto nell'art.14 del D.Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto;
- Esercita, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, co.1 del d.lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti, in tal caso l'organo sarà costituito da Revisori Legali iscritti.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari."

Il Presidente infine propone l'approvazione dei nuovi articoli 1), 14), 15) e 17) dello Statuto che, composto da 32 (trentadue) articoli, dattiloscritto su 5 (cinque) mezzi fogli, si allega al presente atto sotto la lettera "B".

Il Presidente, a questo punto, fa presente che è stata predisposta dal dott.Leonardo Mastrapasqua la relazione giurata di stima, ai sensi dell'art.22, comma 4, del D.Lgs 117/2017, riferita al 30 (trenta) settembre 2022 (duemilaventidue) contenente la descrizione dei beni appartenenti all'Organizzazione di Volontariato, il valore attribuito agli stessi ed il metodo di valutazione seguito, attestando un patrimonio minimo non inferiore ad euro 15.000,00=, asseverata in data 4 novembre 2022 al N.154.529 di mio Repertorio, e che viene allegata sub "C" al presente atto.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno dei presenti chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'assem-

blea alle ore 20.45 (venti e quarantacinque).

Il comparente mi dispensa dalla lettura degli allegati.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto a macchina da persona di mia fiducia, ed in parte di mio pugno, e da me letto al comparente il quale lo dichiara conforme alla sua volontà e lo sottoscrive qui di seguito ed a margine degli altri cinque mezzi fogli, con me Notaio, alle ore 20.50 (venti e cinquanta).

Lo scritto occupa sei pagine di sei mezzi fogli.

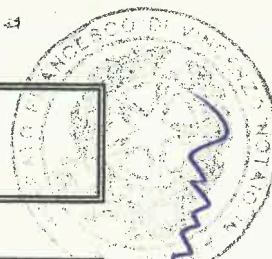
F.to Pandolfo Davide

F.to Francesco Imparato Notaio (L.S.)

PEDEMONTANA EMERGENZA ODV

ASSEMBLEA STRAORDINARIA 14/11/2022

	NOMINATIVI	PRESENTE	CON DELEGA DI
1	ANDOLFATO DOMENICO	<i>[Signature]</i>	
2	ANDREATTA GRAZIANO		
3	ANDRIGHETTO M. PIA		<i>[Signature]</i>
4	BARBAZZA STEFANO	<i>Barbaza Stefano</i>	
5	BARON ALESSANDRA		<i>Luca Mariotti</i>
6	BASSO ANDREA		<i>[Signature]</i>
7	BASSO ENRICO	<i>[Signature]</i>	
8	BASSO LUCA		<i>Posato Luciano</i>
9	BELLANI FEDERICA		<i>[Signature]</i>
10	BIAGGIONI FEDERICA		
11	BOLLETTA GIUSEPPE	<i>Giuseppe Bolletta</i>	
12	BONALDI FILIPPO		<i>[Signature]</i>
13	BORDIN DIEGO		<i>Silvio Prodez</i>
14	BORDIN GIOVANNI		
15	BORTOLIN OMAR		<i>[Signature]</i>
16	BOSA VANNA		
17	BRESOLIN STEFANO	<i>[Signature]</i>	
18	BROLESE SILVIA	<i>Silvio Prodez</i>	
19	BRUSATIN DAVIDE		
20	CAPITANIO ANTONIO		<i>[Signature]</i>
21	CAPOVILLA LORENZO	<i>L. Capovilla</i>	
22	CARNIO GASTONE	<i>[Signature]</i>	
23	CATTUZZO RENATO		<i>[Signature]</i>
24	CITTON ANDREA	<i>[Signature]</i>	
25	CITTON ERIKA		<i>[Signature]</i>
26	COMARIN ADRIANO	<i>Comarin Adriano</i>	
27	COMARIN EMANUELE	<i>[Signature]</i>	
28	COMARIN GIANLUCA		<i>Comarin Gianluca</i>
29	DAL BELLO CLAUDIO		
30	DAL BIANCO CAMILLO		



[Handwritten signature]

31	DAL MORO GIANCARLO	<i>Dal Moro Giancarlo</i>	
32	D'INCA' TAMARA	<i>D'Inca'</i>	
33	DISSEGNA ALEX	<i>Dissegna Alex</i>	
34	DURIGHELLO DANILO		
35	FABBIAN GIANPAOLO		
36	FANTIN FABRIZIO		<i>Fantin Fabrizio</i>
37	FAVRETTO RUDY	<i>Favretto Rudy</i>	
38	FELTRACCO ELIO		
39	FERRARI CLAUDIA		<i>Ferrari Claudia</i>
40	FIN CARLO	<i>Fin Carlo</i>	
41	IORESE SERGIO	<i>Iorese Sergio</i>	
42	FONTANA DIEGO		
43	FONTANA ERICA		<i>Fontana Erica</i>
44	FORNARO MARILENA	<i>Fornaro Marilena</i>	
45	FORNASIER EMANUELA		<i>Fornasier Emanuela</i>
46	FORNASIER GIONNY	<i>Fornasier Gionny</i>	
47	FORNER IDA IVANA	<i>Forner Ida Ivana</i>	
48	FORNER IVAN	<i>Forner Ivan</i>	
49	FREGONA GIULIA	<i>Fregona Giulia</i>	
50	GANASSIN CLAUDIO		
51	GIRARDI PAOLO		<i>Dal Moro Giancarlo</i>
52	GUADAGNINI DANIELE		
53	GUADAGNINI MARIANO		
54	KHOULI SARA		
55	MAGGIOTTO BRUNA		
56	MARIN CRISTIANO		
57	MARTIGNAGO FABIO		
58	MARTIGNAGO GIACINTO	<i>Martignago Giacinto</i>	
59	MAZZAROLO ROBERTO	<i>Mazzarolo Roberto</i>	
60	MAZZOCATO LUCA	<i>Mazzocato Luca</i>	
61	MENEGHETTI LAURETTA		<i>Meneghetti Lauretta</i>
62	MENEGON LORIANA		
63	MINATO FABIO		
64	MUNAROLO VITALE		
65	NARDI MIRCO	<i>Nardi Mirco</i>	
66	PANDOLFO DAVIDE	<i>Pandolfo Davide</i>	
67	PAULETTO ANTONELLO	<i>Pauletto Antonello</i>	
68	PELLIZZARI FRANCESCO		



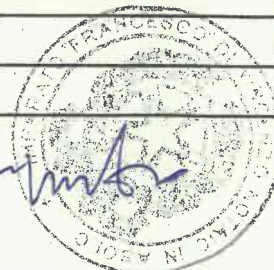
Giancarlo

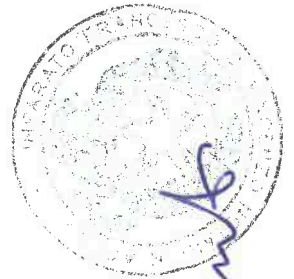
Roberto

69	PELLIZZARI STEFANO		
70	PERARO ZENO	<i>Peraro Zeno</i>	
71	PISAN DOMINIC		<i>Pisan Dorigo</i>
72	PIZZOLOTTO EMANUELA		
73	PIZZOLOTTO LORENA		
74	PIZZOLOTTO ROSANNA		
75	POZZOBON FEDERICO		
76	RACCANELLO TIZIANO	<i>T. Raccanello</i>	
77	REBELLATO RICCARDO		<i>Rebellato</i>
78	REGINATO FABIO	<i>F. Reginato</i>	
79	REGINATO MATTEO		<i>Reginato Matteo</i>
80	REGINATO MICHELE		<i>Reginato Michele</i>
81	RINALDO DAMIANO	<i>Damiano Rinaldo</i>	
82	ROSATO LUCINA	<i>Rosato Lucina</i>	
83	ROSTIROLLA NICOLAS		<i>Roberto Stelone</i>
84	ROVER ANTONELLA	<i>Rover Antonella</i>	<i>Rover Zeno</i>
85	SCOPEL MARTA	<i>Scopel Marta</i>	
86	SCOPEL ROBERTO		
87	SOTTANA SANTE	<i>Sottana Sante</i>	
88	STANGHELLIN GIULIANO	<i>Stanghellin Giuliano</i>	
89	SUSAN SARA	<i>Susan Sara</i>	
90	TOMMASI MARIO	<i>Mario Tommasi</i>	
91	TONIN ORNELLA	<i>Tonin Ornella</i>	
92	TONIOLO GALDINO	<i>Toniolo Galдино</i>	
93	TONON DIEGO	<i>Tonon Diego</i>	
94	TORRESAN DIEGO		
95	TORRESAN GIACOBBE		
96	TOSONI GABRIELLA		
97	VARDANEGA JENIFER	<i>Vardanega Jenifer</i>	
98	VARDANEGA PAOLO		
99	VIDINI MASSIMO		
100	VIDINI ROBERTO		
101	ZALUNARDO NADIA		<i>Zalunardo Nadia</i>
102	ZONATO MANUEL	<i>Zonato Manuel</i>	
103	ZULIAN BIAGIO		<i>Zulian Biagio</i>
104	ZULIAN IVO		<i>Zulian Ivo</i>

Roberto Del

Francesco Del





Spontaneamente

STATUTO

Pedemontana Emergenza ODV

Roberto Doh

ART.1 (Denominazione e sede)

E' costituito, nel rispetto degli artt.14 e seguenti del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato: "PEDEMONTANA EMERGENZA - ODV" che assume la forma giuridica di associazione, riconosciuta, apartitica e aconfessionale. L'organizzazione ha sede legale in via IV Novembre n. 30 nel comune di Pieve del Grappa -TV. Il trasferimento della sede legale, all'interno del medesimo Comune, non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART.2 (Statuto)

L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'associazione ha una durata illimitata ed ha come emblema una croce di colore blu su sfondo bianco.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART.3 (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART.4 (Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART.5 (Finalità e Attività)

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Le attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati, consistono in:

- interventi e servizi sociali (art. 5, comma 1 lettera A del lgs. 117/2017);
- prestazione socio sanitarie (art. 5, comma 1 lettera B del lgs. 117/2017);
- organizzazione e gestione di attività culturali, di particolare interesse sociale, incluse attività di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

Mediante la realizzazione delle seguenti azioni:

- attività di emergenza e di pronto intervento
- Assistenza medico-sanitaria e infermieristica
- Organizzazione di iniziative e interventi di protezione civile
- Servizio di taxi sanitario
- Organizzazione di servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno ai cittadini anziani, portatori di handicap e comunque in condizioni anche temporanee di difficoltà.
- Incontri informativi rivolti ai cittadini in materia di gestione delle emergenze
- Formazione specifica per gli aspiranti volontari.

Per assicurare il regolare funzionamento e per qualificare e specializzare la propria attività, potrà assumere lavoratori dipendenti e/o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

Per l'attività di interesse generale prestata, l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo diverse disposizioni legislative.

L'organizzazione di volontariato esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito della Regione Veneto, e in particolare svolge la sua attività nel territorio della Comunità Montana del Grappa e del distretto socio-sanitario dell'Asolano del massiccio del Grappa e monte Cesen.

In casi particolari o per emergenze, l'associazione potrà svolgere le sue finalità anche fuori del Territorio ma comunque nell'ambito della Regione Veneto.

L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

ART.6 (Ammissione)

Sono Associati dell'organizzazione tutte le persone fisiche, che abbiano compiuto diciotto anni, che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda scritta dell'interessato con cui lo stesso dichiara di accettare le norme dello Statuto e dell'eventuale regolamento di attuazione. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante associato può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

Gli associati si distinguono in:

- Associati ordinari
- Associati onorari: le persone fisiche che erogano all'Associazione elargizioni di qualsiasi natura. La loro individuazione spetta all'Organo di amministrazione. Non hanno diritto di voto né sono tenuti al pagamento della quota associativa.

Gli Associati ordinari dovranno versare la quota associativa annuale stabilita dall'organo di amministrazione.

Fra gli Associati ordinari saranno individuati gli "Associati attivi", cioè coloro che svolgono in via continuativa e a titolo gratuito la propria opera personale.

L'ammissione ad Associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di Associati temporanei. La quota sociale è intrasmissibile, non rivalutabile e non rimborsabile.

ART.7 (Diritti e doveri degli associati)

Gli Associati ordinari dell'organizzazione hanno il diritto di:

- Eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- Partecipare ed essere informati in merito alle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- Essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- Prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
- Ciascun associato ha diritto ad un voto secondo le modalità stabilite nell'art. 11 del presente statuto.
- Richiedere la convocazione dell'assemblea nei termini previsti nell'art. 11 del presente Statuto.
- Formulare proposte all'organo di amministrazione nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini e agli obiettivi.
- Denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 117/2017 e

successive modifiche ed integrazioni.

e il dovere di:

- Rispettare il presente statuto, il regolamento interno e le delibere assunte dagli organi sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie;
- Collaborare con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;
- Svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- Versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.
- Non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine dell'Associazione.

ART.8 (Qualità di volontario)

L'Associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. La qualità di Associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

All'Associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organizzazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

ART.9 (Perdita della qualifica di socio)

La qualità di Associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'Associato può recedere dall'organizzazione in qualunque momento. Il recesso è comunicato per iscritto all'organo di amministrazione e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatto entro il 30 settembre a mezzo raccomandata A/R o con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

Si considera automaticamente receduto l'Associato che, nonostante la messa in mora, non provveda a mettersi in regola con il pagamento della quota associativa annuale nei termini indicatigli.

L'associato può essere escluso dall'organizzazione se contravviene in modo grave ai doveri stabiliti dallo statuto. L'esclusione è deliberata dall'organo di amministrazione, dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato, che dovrà essere ratificata dall'assemblea.

La risoluzione del rapporto associativo comporta l'immediata cessazione di tutti i diritti e doveri. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono ripetere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione

ART.10 (Gli organi sociali)

Sono organi dell'organizzazione:

- Assemblea degli Associati
- Organo di amministrazione o Consiglio Direttivo
- Presidente
- Organo di controllo e di Revisione

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 30, comma 5, del D.lgs.vo 117/2017 che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai fini dello svolgimento della funzione, se preventivamente autorizzate dall'Organo di Amministrazione.

Tutte le cariche sociali scadono alla data dell'assemblea che approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

ART.11 (L'assemblea)

L'assemblea è composta dagli Associati in regola con il pagamento della quota associativa ed è l'organo sovrano.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente. E' convocata almeno due volte all'anno dal Presidente dell'organizzazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera o e-mail, inviata al recapito risultante dal libro degli Associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione. In ogni caso con modalità tali da garantirne la conoscenza personale e diretta da parte degli Associati.

Ogni Associato può rappresentare un altro Associato, previa delega scritta.

Gli Associati non possono partecipare alla votazione su questioni concernenti i loro interessi e, comunque, in tutti i casi in cui vi sia un conflitto d'interessi.

Hanno diritto di voto gli associati iscritti nel libro soci da almeno tre mesi e in regola con il versamento della quota associativa annuale.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Presidente o l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione nel libro verbali, in libera visione a tutti i soci.

Le deliberazioni adottate validamente dall'Assemblea obbligano tutti i soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.12 (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- Determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- Approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- Approva il bilancio sociale se redatto;
- Nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- Nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore D.Lgs. n. 117/2017.
- Delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed altri regolamenti interni se necessari;
- Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- Delibera su tutte le questioni attinenti la gestione dell'Associazione che l'organo di amministrazione riterrà di sottoporle;
- Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- Ratifica la delibera dell'organo di amministrazione sull'esclusione degli associati.

ART.13 (Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli Associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione, da effettuarsi dopo che siano trascorse almeno 24 ore dalla prima, qualunque sia il numero degli Associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART.14 (Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno due terzi degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il quorum costitutivo e deliberativo per lo scioglimento, la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio deve essere di almeno tre quarti degli associati.

ART.15 (Organo di amministrazione o Consiglio Direttivo)

L'Organo di amministrazione governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'Organo di amministrazione è formato da un numero dispari di 7 (sette) membri eletti dall'assemblea tra gli associati. Durano 3 (tre) anni e possono ricoprire l'incarico per, al massimo, due mandati consecutivi.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

In caso di cessazione di singoli Consiglieri, l'Assemblea procederà mediante elezione alla sostituzione per il tempo rimanente, ferma restando la durata in carica del Consiglio; l'Assemblea, in tal caso, dovrà essere convocata entro 30 (trenta) giorni dalla data della riunione del Consiglio direttivo in cui si è preso atto della cessazione.

Alla scadenza naturale o nel caso in cui venga meno oltre la metà dei membri, l'Assemblea deve provvedere alla nomina del nuovo Organo di amministrazione entro il termine massimo di 3 (tre) mesi. I componenti che, senza giustificato motivo, non intervengano per tre sedute consecutive alle riunioni, sono considerati decaduti.

Nella sua prima riunione dopo l'assemblea che lo ha eletto, nomina al suo interno

- Presidente
- Vicepresidente
- Segretario

E' possibile la partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, di persone anche non associate, che abbiano delle competenze specifiche e la cui presenza sia di volta in volta ritenuta necessaria per supportare l'attività dell'organo di amministrazione.

L'Organo di amministrazione è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell'Associazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea.

In particolare:

- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- redige i programmi delle attività sociali previste dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
- delibera sulle domande di nuove adesioni;
- pronuncia la decadenza del consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive;
- provvede alla stesura del bilancio preventivo, del bilancio consuntivo e del bilancio sociale (se necessario) e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea;
- determina le quote associative e stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione;
- può predisporre un regolamento per disciplinare ed organizzare l'attività dell'Associazione, che dovrà essere sottoposto all'Assemblea per l'approvazione;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel *RUNTS*.

L'Organo di amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente o dal Vicepresidente quando lo stesso ne ravvisi la necessità o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

E' validamente costituito con la presenza della maggioranza dei propri componenti. Delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri. In seno all'Organo di amministrazione non è ammessa

delega.

Di ogni seduta dell'Organo di amministrazione deve essere redatto apposito verbale dal Segretario che lo deve firmare unitamente al Presidente; i verbali sono riportati nell'apposito libro-verbali.

L'Organo di amministrazione è convocato tramite e-mail o whatsapp almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per la riunione. La convocazione contiene giorno, orario e ordine del giorno della riunione.

Il Segretario coadiuva il Presidente, tiene il Libro soci, redige e conserva i verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non saranno opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART.16 (Il Presidente)

Il presidente rappresenta legalmente l'organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente è eletto dall'organo di amministrazione al suo interno.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca deliberata dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

In caso di necessità ed urgenza il Presidente può esercitare i poteri dell'Organo di Amministrazione e adottare provvedimenti, riferendone tempestivamente allo stesso ed in ogni caso nella riunione immediatamente successiva, per la ratifica.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART.17 (Organo di controllo e di Revisione)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017. Dura in carica tre anni.

Partecipa alle riunioni dell'Organo di Amministrazione senza diritto di voto.

L'organo di controllo:

- Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- Attesta che il bilancio sociale, qualora redatto, lo sia in conformità alle linee guida di cui al Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali come previsto nell'art.14 del D.Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto;
- Esercita, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, co.1 del d.lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti, in tal caso l'organo sarà costituito da Revisori Legali iscritti.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART.18 - Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- dal patrimonio iniziale di Euro 20.000,00 (ventimila/00), di cui Euro 10.000,00 (diecimila)

costituiscono il fondo patrimoniale di garanzia indisponibile e vincolato.

- da eventuali beni immobili, mobili registrati e mobili acquistati dall'Associazione o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni. Tali beni sono elencati in un apposito inventario, tenuto presso la sede dell'organizzazione, che può essere consultato dagli Associati;
- da contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

ART.19 (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- Quote associative;
- Contributi pubblici e privati;
- Donazioni e lasciti testamentari;
- Rendite patrimoniali;
- Attività di raccolta fondi;
- Rimborsi da convenzioni;
- Ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs. 117/2017;
- Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce del bilancio, previste fino all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

ART.20 (I beni)

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

ART.21 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART.22 (Bilancio preventivo e consuntivo)

I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio consuntivo è predisposto dall'organo di amministrazione ed è approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce ovvero, quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, entro 6 (sei) mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Il Consuntivo va comunque depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno.

L'organo di amministrazione predispone altresì il bilancio di previsione per l'esercizio successivo, da presentare all'assemblea per l'approvazione entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

ART.23 (Bilancio sociale)

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l'organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari. E' approvato unitamente al bilancio consuntivo.

ART.24 (Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri:

- a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dall'organo di amministrazione;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo;
- e) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione;

Gli associati, in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di esaminare i libri sociali, tenuti presso la sede dell'organizzazione, entro 15 giorni dalla data di richiesta scritta all'organo competente.

ART.25 (Convenzioni)

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

ART.26 (Personale retribuito)

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ART.27 (Responsabilità ed assicurazione degli aderenti)

Gli Associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART.28 (Responsabilità della organizzazione)

L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART.29 (Assicurazione dell'organizzazione)

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

ART.30 (Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART.31 (Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia di volontariato ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART.32 (Disposizioni finali)

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del RUNTS medesimo.

A decorrere del termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/2017, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/2017.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS).



